

**CONSORZIO INTERCOMUNALE DI
SERVIZI PER L'AMBIENTE
- CIRIÈ -**

**VERBALE di DELIBERAZIONE
Dell'ASSEMBLEA CONSORZIALE**

N. 5 Data 11/03/2010

Oggetto : APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON SIA S.R.L.

L'anno duemiladieci addì 11 del mese di marzo alle ore 21,00 in Ciriè nel sede del Consorzio, per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunita in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 2^a convocazione l'Assemblea Consorziale.

All'appello risultano presenti i seguenti signori in rappresentanza del Comune accanto ai medesimi segnato:

FENOCCHI Franco – Balangero; **DROVETTI** Giovanni – Barbania; **POMA GIOVANNI BATTISTA** – Ceres; **BRIZIO** FRANCESCO – Ciriè; **DEVIETTI GOGGIA** Franco – Corio; **MEOTTO** MAURO - Grosso; **LAMBERTO** Cesare – Lanzo Torinese; **CAUDERA** Crispino – Mathi; **RU' ORIETTA** – Mezzsenile; **VIANO** ROBERTO – Nole; **MASSA** ANTONIO – Robassomero; **DEMARIA** FABIO – San Carlo Canavese; **FERRON** DIEGO – San Francesco al Campo; **TABLADINI** Sergio – San Maurizio Canavese; **GIANOTTI COIRAS** FEDERICO – Traves; **NEGRO** MARCO – Val della Torre; **BERGERO** GRAZIANO – Vallo; **COLOMBATTO** Mariarosa – Varisella; **CHIADO' RANA** Bartolomeo – Vauda.

Interviene ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, con voto consultivo, il Direttore Generale Arch. Giovanni Piero PERUCCA.

Partecipa alla seduta il Segretario del Consorzio Sig. PASCHERO Dr. Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo stata raggiunta la quota di partecipazione prescritta affinché l'Assemblea possa validamente deliberare il Sig. DROVETTI Giovanni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

Sono stati acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18-8-2000 n° 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

Oggetto : APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON SIA S.R.L.

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Premesso :

- che con propria deliberazione n. 24 in data 27.9.2007 è stato approvato il “contratto quadro” regolante i rapporti fra CISA e SIA Srl;
- che con successive deliberazioni dei consigli comunali di ciascuno dei comuni consorziati è stato approvato, fra i diversi atti facenti parte della complessiva operazione SIA Srl il “contratto quadro” di cui al punto precedente;
- che la deliberazione di ciascun consiglio c.le conteneva espressa delega al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del contratto definitivo secondo le linee definite nel citato “contratto quadro”;
- che con propria deliberazione n. 9 del 28.5.2008 e con deliberazione dell'Assemblea dei soci SIA Srl in pari data si è provveduto all'approvazione del “contratto di servizio ponte”, regolante i rapporti fra CISA e SIA Srl sino alla data di entrata in vigore del presente contratto;
- che si rende necessario approvare l'allegato contratto definitivo di servizio regolante i rapporti fra i predetti due soggetti il cui testo è già stato approvato nella assemblea SIA Srl tenutasi precedentemente alla presente in data odierna;

Convenuto di dare per letto il predetto testo;

Poiché nessun componente chiede la parola;

Con voti unanimi, palesi,

D E L I B E R A

- Di approvare lo schema di contratto di servizio definitivo che viene allegato al presente atto sotto la lett. a) per farne parte integrante e sostanziale.
- Di demandare al Sig. Presidente la sottoscrizione del predetto contratto, con autorizzazione ad apportare quelle correzioni di tipo formale e non sostanziale che si rendessero necessarie per rendere l'atto più intellegibile, nonché gli ulteriori atti necessari per rendere operativo il predetto contratto.

In originale firmato
Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to DROVETTI Giovanni

f.to Paschero Dr. Domenico

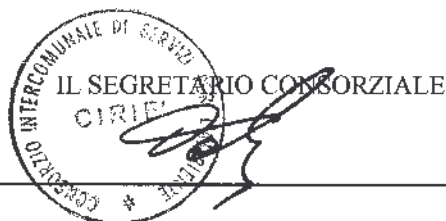
Ciriè li, 7 APR. 2010

La presente deliberazione viene
affissa in data odierna all'Albo Pretorio
Comunale e vi rimarrà per 15 giorni
Consecutivi (art.124, comma1 T.U.267/2000)

Il Segretario

f.to Paschero Dr.Domenico

Copia Conforme all'originale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____
- ☐ La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per 10 giorni consecutivi (art.134, comma 3 T.U. 267/2000)
- ☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

f.to Paschero Dr. Domenico



SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO DEFINITIVO

FRA

CISA - Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente

SIA - Servizi Intercomunali per l'Ambiente

Ciascun singolo comune consorziato

ALA DI STURA
BALME
BALANGERO
BARBANIA
CAFASSE
CANTOIRA
CERES
CHIALAMBERTO
CIRIE'
COASSOLO T.SE
CORIO
FIANO
FRONT
GERMAGNANO
GIVOLETTO
GROSCAVALLO
GROSSO
LA CASSA
LANZO T.SE
LEMIE
MATHI
MEZZENILE
MONASTERO DI LANZO
NOLE
PESSINETTO
ROBASSOMERO
ROCCA C.SE
SAN CARLO C.SE
SAN FRANCESCO AL CAMPO
SAN MAURIZIO C.SE
TRAVES
USSEGLIO
VAL DELLA TORRE
VALLO T.SE
VARISELLA
VAUDA C.SE
VILLANOVA C.SE
VIU'

PREMESSO

- 1) Che con deliberazione AC 24 del 27/9/2007 è stato approvato il "contratto quadro" regolante i rapporti fra i Comuni, CISA e SIA;

- 2) Che con successive deliberazioni dei Consigli Comunali di ciascuno dei Comuni Consorziati veniva approvato, fra i diversi atti facenti parte della complessiva operazione SIA, il “contratto quadro” di cui al punto precedente;
- 3) Che la deliberazione di ciascun Consiglio Comunale conteneva espressa delega al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del contratto definitivo secondo le linee definite nel citato “contratto quadro”;
- 4) Che con deliberazione A.C. CISA n. 9 del 28/05/2009, e Assemblea dei soci SIA del 28/5/2009 provvedevano all’approvazione del “contratto di servizio ponte”, regolante i rapporti fra CISA e SIA fino alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Facenti le premesse parte integrale e sostanziale del presente contratto, ed intendendosi in questo integralmente richiamati gli atti citati in premessa e quelli agli stessi connessi e collegati

si conviene e si stipula quanto segue:

ELEMENTI GENERALI

- 1) Di seguito verranno utilizzate le seguenti sigle di abbreviazione:
CISA = Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente
SIA = Servizi Intercomunali per l’Ambiente
TARSU = Tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
TIA = Tariffa di Igiene Ambientale
RSU = Rifiuti Solidi Urbani
RSA = Rifiuti Speciali assimilabili agli Urbani
- 2) CISA e SIA fanno capo alla medesima compagine di enti locali (Comuni) che li controllano, assolutamente identica anche in termini di quote di partecipazione; CISA e SIA costituiscono pertanto un “Gruppo” facente riferimento ai medesimi soci, che in tal modo ed anche attraverso convenzione intercomunale esercitano il “controllo analogo” tanto sul soggetto CISA quanto sul soggetto SIA;
- 3) Quanto sopra vale anche con riferimento a quanto disposto dal vigente art. 218 del TU sugli appalti, prevedente che il Codice degli appalti in questione non si applichi agli affidamenti fra soggetti facenti riferimento alla medesima compagine di controllo, cioè facenti parte di un “Gruppo” nel senso civilistico del termine;
- 4) Da quanto sopra discende che sia gli affidamenti di servizi rientranti nella tipologia dei servizi pubblici locali sia gli affidamenti configuranti appalti di servizi, lavori e/o forniture fra CISA e SIA e viceversa non sono soggetti a procedure pubbliche di affidamento;

- 5) In relazione a tali affidamenti CISA e SIA potranno pertanto procedere liberamente, attraverso specifici accordi da definirsi di volta in volta secondo le competenze dei singoli organi societari, perseguendo l'interesse dei due enti e degli Enti Locali che li controllano;
- 6) I Comuni, in persona dei loro rappresentanti o delegati, sottoscrivono il presente contratto di servizio in attuazione di quanto previsto nel "contratto quadro" già approvato dai Consigli Comunali, in qualità di componenti di CISA e soci di SIA;
- 7) Le successive modifiche ed integrazioni al presente contratto verranno espressamente approvate dalle assemblee di CISA e SIA, senza necessità di preventiva deliberazione da parte dei Consigli Comunali; non saranno invece oggetto di specifica approvazione assembleare le previsioni contrattuali che il presente contratto riserva alla competenza di ciascun Consiglio di Amministrazione, e comunque gli atti meramente tecnici e/o attuativi di previsioni generali contenute nel presente contratto e/o necessari per motivi di urgenza e/o di rilevanza tecnico economica limitata rispetto al complesso delle previsioni contrattuali;
- 8) Il presente contratto di servizio, stipulato in conformità al "contratto quadro" richiamato nelle premesse, nella piena osservanza degli indirizzi e delle previsioni dallo stesso dettati, sostituisce e annulla ogni precedente convenzione intercorsa fra CISA e SIA in riferimento alle materie dallo stesso regolate;
- 9) Il presente contratto ha efficacia dalla data della sottoscrizione fino a revoca, che dovrà essere deliberata dalle Assemblee CISA e SIA con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie di prima convocazione.

ELEMENTI SPECIFICI

- 10) I rapporti contrattuali fra le parti sottoscritte (Comuni, CISA e SIA) che formano oggetto del presente contratto sono riconducibili alle quattro seguenti macro-categorie:
 - a) fornitura di servizi a favore dei Comuni e relativi rapporti economici (diretti o attraverso i cittadini utenti) con i medesimi;
 - b) fornitura del servizio di gestione impianti di smaltimento e di altre strutture afferenti il servizio di igiene ambientale da parte di SIA a favore di CISA (comprensivo di ogni fase, dalla progettazione alla costruzione alla gestione e alla post conduzione);
 - c) prestazione di altri servizi da SIA a favore di CISA e viceversa;
 - d) condivisione di locali e strutture comuni.

11) Fornitura di servizi e relativi rapporti economici con i Comuni

CISA e SIA, nella situazione in atto relativamente agli affidamenti inerenti i servizi ambientali, forniscono in modo coordinato e congiunto, ferme restando la separazione e distinzione delle

rispettive competenze e attribuzioni, servizi di natura ambientale nel territorio e nell'interesse dei Comuni di riferimento e degli utenti dell'area consortile, sia direttamente che con ricorso ad affidamenti ad imprese operanti nel settore.

I servizi erogati sono, in sintesi, i seguenti:

- gestione degli impianti di smaltimento di proprietà (o nella disponibilità) di SIA e/o CISA;
- gestione delle altre dotazioni patrimoniali a supporto delle attività ambientali di proprietà (o nella disponibilità) di SIA e/o CISA;
- svolgimento delle attività di raccolta ordinaria e differenziata;
- svolgimento di altre attività rientranti nei rispettivi oggetti sociali e/o di carattere complementare, integrativo e/o supplementare e/o comunque funzionalmente connesse alle precedenti;

Nel rispetto delle previsioni statutarie e di legge e previa, occorrendo, specifica deliberazione delle rispettive assemblee, CISA e SIA potranno prestare servizi anche a favore di soggetti diversi dai soci.

I principi generali regolanti la fornitura dei servizi di cui sopra sono i seguenti:

a) CISA governa e coordina l'intero ciclo dei rifiuti per conto dei Comuni Consorziati, secondo quanto previsto dalla L.R. 24/2000 e dalla normativa dettata in materia ambientale; CISA è pertanto il soggetto titolare:

- Della tariffa di igiene ambientale (TIA), in qualunque forma definita dalla normativa vigente, che CISA provvederà ad addebitare ed incassare dagli utenti, direttamente e/o per conto dei Comuni dai quali la tariffa sia stata adottata;
- Dei rapporti economici con i singoli Comuni che riscuotano la TARSU, che verranno regolati con fatturazione da parte di CISA nei confronti dei Comuni stessi;
- Di tutti i costi inerenti il ciclo dei rifiuti nelle sue diverse componenti (raccolte ordinarie, raccolte differenziate, smaltimenti, ecc.), ivi compresi i costi di SIA, con le modalità definite dal presente contratto, e fatte salve eventuali future modificazioni che allo stesso dovessero essere apportate.

Pertanto ogni rapporto economico inerente il presente contratto nei confronti dei Comuni e/o degli utenti dei Comuni stessi, farà capo esclusivamente e direttamente a CISA; parimenti faranno capo a CISA i rapporti economici con soggetti terzi aventi ad oggetto attività relative al ciclo ambientale (raccolte e smaltimenti) e svolte direttamente da CISA e/o da

SIA per conto di CISA secondo quanto successivamente esplicitato, fatti salvi diversi accordi da approvare specificamente da parte delle Assemblee CISA e SIA.

- b) La quantificazione del costo complessivo e le modalità di addebito da CISA ai singoli Comuni soci e/o ai cittadini utenti verranno annualmente determinate dall'Assemblea Consortile CISA con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- c) I Comuni il cui territorio dovesse risentire di un impatto ambientale negativo derivante dallo svolgimento dei servizi dispensati da CISA e SIA potranno richiedere a CISA e/o a SIA il riconoscimento di compensazioni economiche, compatibilmente con l'equilibrio economico-finanziario complessivo di CISA e di SIA; le suddette compensazioni, da determinarsi in relazione al valore economico dei servizi suddetti, saranno soggette all'approvazione dall'Assemblea Consortile di cui al punto b) precedente (e/o dell'Assemblea di SIA per i casi di competenza della società) con deliberazioni aventi efficacia integrativa o modificativa del presente contratto senza necessità di specifiche previsioni aggiuntive; l'importo delle compensazioni dovrà essere prevalentemente impiegato dai Comuni in attività connesse all'ambiente sul territorio di riferimento, e della destinazione prevista dovrà essere data comunicazione all'ente erogatore entro novanta giorni dall'accoglimento della richiesta; le compensazioni economiche di cui al presente comma, fermo restando quanto specificamente previsto dall'art. 16 della LR 24/2000 in relazione ai contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori (e da ogni altra normativa in materia), devono intendersi aggiuntive (sia per quanto concerne gli importi che le fattispecie regolate) rispetto a quanto previsto dal citato art. 16 LR 24/2000; le deliberazioni assembleari di approvazione degli accordi dovranno prevedere adeguato collegamento, ove la fattispecie lo richieda, fra i contributi di cui alla LR 24/2000 e le compensazioni previste dal presente comma;
- d) Le deliberazioni assembleari afferenti quanto previsto ai precedenti punti andranno a integrare e modificare il contenuto del presente contratto;
- e) Tenuto conto delle previsioni generali del presente contratto, delle deliberazioni assembleari (di cui sopra) inerenti la determinazione dei costi e delle caratteristiche dei servizi prestati a favore di ciascun ente (anche alla luce dello specifico riferimento tariffario), saranno definite da CISA, e per quanto di ragione da SIA (nei casi in cui le competenze impegnate dalla Società lo giustifichino), d'intesa con ciascun Comuni interessato o raggruppamento di Comuni, le modalità di addebito e di pagamento applicabili a ciascun esercizio, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.

**12) Erogazione del servizio di gestione impianti di smaltimento e di altre strutture
affendenti il servizio di igiene ambientale da parte di SIA a favore di CISA**

- a) Gli impianti di smaltimento e le altre strutture affendenti il servizio ambientale oggetto del presente contratto attualmente esistenti sono i seguenti:
- Discarica di Grosso località Vauda Grande;
 - Ecostazioni Consortili:
 - 1) Esistenti: Ciriè, San Carlo C.se, Nole, San Maurizio C.se, Fiano T.se, Grosso, Vauda C.se, Cantoira;
 - 2) Costruende: Lanzo T.se e Givoletto;
- b) SIA è in possesso di ogni necessaria autorizzazione per la gestione degli impianti di cui sopra;
- c) Le attività svolte da SIA in relazione agli impianti e alle strutture interessano ciascun impianto o manufatto nella totalità delle fasi di progettazione, costruzione e gestione fino alla post conduzione, e comprendono tanto la struttura iniziale quanto gli eventuali ampliamenti e interventi migliorativi e di manutenzione ordinaria e straordinaria o di analoga tipologia;
- d) I Consigli di Amministrazione di CISA e SIA provvederanno, nei casi in cui ciò si renda necessario o opportuno per la definizione nel dettaglio delle reciproche obbligazioni, a sottoscrivere appositi capitoli tecnici contenenti le specifiche prescrizioni per le attività di cui al precedente punto 13.c) inerenti gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di cui al precedente punto a), senza necessità di approvazione assembleare preventiva;
- e) Ogni iniziativa riguardante la realizzazione e la gestione di nuovi impianti e strutture dovrà essere oggetto di preventiva approvazione assembleare (CISA e SIA);
- f) Gli impianti e le altre strutture di cui al punto a) del presente articolo 12 potranno ricevere, oltre ai RSU, RSA (nel rispetto delle norme di legge e regolamentari e di ogni altra prescrizione vigente) provenienti dal territorio dei Comuni soci senza limitazioni quantitative; saranno determinati dalle Assemblee di CISA e SIA gli indirizzi ai quali i rispettivi CDA dovranno attenersi per il conferimento delle medesime tipologie di rifiuti provenienti da altri territori della Provincia di Torino;
- g) In conformità a quanto previsto al precedente art. 11) tutti gli investimenti e i costi di esercizio, nessuno escluso, inerenti lo svolgimento dei servizi di cui ai precedenti punti 12.c) e 12.d), faranno capo direttamente a SIA;

h) SIA provvederà all'addebito a CISA di un importo forfetario onnicomprensivo inerente la gestione degli impianti e delle strutture di cui sopra e costituente attività di gestione rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia ambientale, determinato come segue:

h.1) Per quanto concerne l'acconto in corso d'anno, in base a preventivo annuale da approvarsi da parte dell'Assemblea SIA compatibilmente con i tempi di approvazione del bilancio di previsione CISA, da corrispondersi con le modalità e le periodicità proposte dall'Assemblea SIA ed accettate dall'Assemblea CISA;

h.2.) Per quanto concerne il saldo dell'esercizio in base al bilancio consuntivo SIA da approvarsi da parte dell'Assemblea SIA e da sottoporre all'accettazione di CISA solo nel caso in cui detto saldo superi l'importo definito nel preventivo di cui al punto h.1); l'importo a carico di CISA per il servizio prestato e inerente le attività di cui al presente punto 12) sarà determinato, effettuando opportuni conguagli in aumento o in riduzione degli acconti determinati secondo quanto previsto al punto precedente, in modo da consentire a SIA il conseguimento di un utile netto dopo le imposte in misura pari al 2% del totale del valore della produzione;

i) Le modalità di regolamentazione dei costi per il post-mortem della discarica di Grosso sono contenute nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

j) Per quanto concerne l'esercizio 2009 la determinazione degli acconti versati risulta effettuata in base alle previgenti previsioni contrattuali e viene confermata; per la determinazione del saldo dell'esercizio troverà applicazione già per il consuntivo 2009 quanto previsto dal precedente punto h.2);

13) Prestazione di altri servizi da CISA a favore di SIA e viceversa

a) CISA e SIA, in base a quanto indicato negli elementi generali del presente contratto e tenuto conto della necessità di ottimizzare l'utilizzo delle rispettive risorse umane, al fine di evitare inutili duplicazioni, in un'ottica di contenimento complessivo dei costi ad esclusivo beneficio dei Comuni consorziati CISA e soci di e SIA, possono svolgere reciprocamente prestazioni di servizio o di altra natura, anche mediante utilizzo delle competenze del personale dipendente di ciascun soggetto;

b) Il personale in questione, in relazione ai servizi di cui al punto a), manterrà rapporti gerarchici esclusivi con il proprio datore di lavoro, secondo la struttura organizzativa dello stesso, non istituendosi alcun rapporto diretto con il soggetto che riceve il servizio; il personale interessato, al proposito, intratterrà i necessari rapporti di tipo funzionale con i

responsabili del soggetto che riceve i servizi (o con soggetti dallo stesso indicati), limitatamente a quanto necessario all'espletamento del servizio stesso;

- c) Ogni responsabilità, di qualunque natura, inerente il personale dipendente di CISA e di SIA, grava in via esclusiva sul rispettivo datore di lavoro, restando espressamente esclusa ogni responsabilità in capo al soggetto che riceve la prestazione di servizio; i rapporti economici verranno intrattenuti totalmente ed esclusivamente fra CISA e SIA;
- d) Alla definizione dei servizi in oggetto in relazione alle effettive necessità che vi presiedano, e alla relativa quantificazione economica, provvederanno i Consigli di Amministrazione di CISA e SIA con l'adozione del provvedimento del caso;

14) Condivisione di locali e di strutture comuni

- a) CISA e SIA, facenti parte dello medesimo "Gruppo" come richiamato in premessa, al fine di contenere i costi complessivi ottimizzando per quanto possibile gli elementi gestionali, senza inutili duplicazioni, condividono allo stato la sede nei locali siti in Via Martiri della Libertà n. 51, di proprietà del Comune di Ciriè e concessi in comodato a CISA da parte del Comune di Ciriè;
- b) Condividono inoltre gli impianti e le reti (elettrico, termico, telefonica, informatica), gli arredi, gli automezzi e le apparecchiature d'ufficio in genere, che vengono pertanto utilizzati da personale autorizzato di entrambi i soggetti a prescindere dall'effettiva proprietà dei medesimi.
- c) I contratti relativi alle utenze possono essere stipulati da un soggetto del gruppo (Cisa o Sia) anche per soddisfare le esigenze del personale dipendente dell'altro soggetto.
- d) La condivisione di cui sopra è regolata dai seguenti principi generali:
- Il detentore dei locali sostiene anche i costi relativi alla pulizia, manutenzione, innovazioni, riscaldamento, fornitura energia elettrica i necessari costi di adeguamento ed integrazione degli impianti e delle reti interne di alimentazione elettrica, telefonica e informatica.
 - Il detentore dei locali verifica che i locali medesimi e gli impianti siano sempre rispondenti alle normative in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.
 - CISA autorizza l'utilizzo degli automezzi in sua proprietà da parte dei dipendenti e Amministratori di SIA e, reciprocamente, SIA autorizza l'utilizzo dei propri automezzi da parte dei dipendenti e Amministratori di CISA, specificandosi che l'utilizzo deve essere di volta in volta preventivamente richiesto e specificamente autorizzato dal soggetto proprietario.

- Ciascun soggetto garantisce che gli automezzi siano coperti da assicurazione anche per i rischi derivanti dall'utilizzo da parte di soggetti diversi dai propri dipendenti.

I Consigli di Amministrazione di CISA e SIA provvederanno con separato accordo alla regolamentazione, in applicazione specifica dei suesposti principi generali, dei reciproci rapporti nei quali la condivisione in oggetto si articola sotto il profilo operativo, economico e giuridico.

I Consigli di Amministrazione di CISA e SIA provvederanno annualmente con apposito provvedimento, in occasione della predisposizione del bilancio/budget preventivo, all'individuazione puntuale degli immobili, automezzi, arredi e apparecchiature di utilizzazione comune, e alla determinazione dei valori economici da assumere ai fini dell'imputazione delle spese a questa connesse.

15) Controversie e clausole finali

Le controversie inerenti il presente contratto sono devolute, in prima istanza e per quanto possibile, alle Assemblee riunite di CISA e SIA.

ALLEGATO 1 al CONTRATTO DI SERVIZIO

Fra

CISA - Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente

e
SIA srl – Servizi Intercomunali per l'Ambiente

nel seguito anche collettivamente denominate “le parti”

PREMESSO

- Che in data 18 luglio 2008 CISA quale soggetto conferente e SIA quale soggetto conferitario, in conclusione di un complessivo percorso prevedente la modifica dello statuto e dei compiti di SIA, il conferimento della proprietà della discarica e il passaggio delle quote SIA in capo ai Comuni, riassunto nelle deliberazioni degli organi delle due società e dei Consigli Comunali degli enti consorziati e soci che qui integralmente si richiamano, hanno provveduto al conferimento della proprietà della discarica sita in Grosso a SIA, con le attività e passività contenute nell'atto di conferimento a rogito Notaio Bertani;
- Che i Consigli Comunali degli enti consorziati per CISA e soci di SIA hanno espressamente approvato il contenuto del conferimento e le obbligazioni e i diritti dallo stesso derivanti;
- Che l'atto di conferimento citato ha previsto il conferimento a SIA della passività maturata alla data di conferimento stesso relativamente al cosiddetto “post-mortem” unitamente a credito di pari importo verso CISA, assumendo pertanto reciproche obbligazioni, rimandando a successivo atto di dettaglio, da stipularsi secondo i contenuti dell'allegato alle citate deliberazioni definito “contratto quadro”, esclusivamente la puntuale definizione dell'importo di cui trattasi e le modalità e le garanzie connesse all'adempimento delle obbligazioni in oggetto;
- Che nella stessa data CISA ha ceduto la propria partecipazione in SIA ai Comuni soci stessi di CISA, con le medesime percentuali e pertanto CISA e SIA risultano fare capo ad una medesima compagine di proprietà e CISA non detiene più il capitale sociale di SIA;
- Che il complesso delle operazioni di cui sopra si è reso necessario in quanto il Codice Civile non prevede la figura della scissione da parte di un soggetto non societario e quindi si è reso necessario provvedere a mezzo di aumento di capitale e successiva cessione gratuita delle quote, impostando un'operazione composta di varie fasi collegate da un medesimo disegno strategico unitario inscindibile e che si è completamente realizzato, fatta salva la regolamentazione di dettaglio di quanto previsto dalla presente convenzione;
- Che le quote di partecipazione a SIA e la proprietà della discarica stessa ai sensi dell'attuale normativa sui servizi pubblici locali risultano incedibili al di fuori dell'ambito pubblico locale di riferimento territoriale e programmatico inerente il bacino CISA;
- Che la presente convenzione pertanto regola i rapporti fra due soggetti che, pur essendo terzi per quanto concerne i rapporti di partecipazione, fanno comunque capo alla medesima compagine societaria, interamente costituita da enti locali, costituiti per lo svolgimento di servizi pubblici diretti agli utenti delle collettività rappresentate dagli enti locali detentori della proprietà del capitale sociale;
- Che pertanto tale convenzione ha quale finalità prevalente, oltre alla regolamentazione di rapporti patrimoniali fra soggetti pubblici, l'interesse finale degli utenti del servizio ambientale, congiuntamente perseguito da CISA e da SIA, ciascuno per quanto di competenza e che in tale senso va quindi interpretata;
- Che ogni controversia inerente la presente convenzione o tematica alla stessa connessa è in via primaria ed esclusiva, ove possibile, sottoposta all'interpretazione ed alla proposta di soluzione da parte delle Assemblee congiunte di CISA e di SIA, costituite dai medesimi soggetti;

Quanto sopra premesso e facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le parti condividono e approvano la valutazione degli oneri per il cosiddetto "post mortem" della discarica di Grosso come indicati nella perizia redatta dall'Ing. Vacca ed allegata al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale;
2. Le parti condividono e approvano i seguenti dati:

	data conferimento	31/12/2008
volumetria utilizzata (criterio pro-die) mc	283.756	294.009
debito post mortem alla data in base alla citata perizia Ing. Vacca	€ 3.488.177,25	€ 3.614.210,26

3. CISA riconosce ed accetta il debito verso SIA per il post mortem maturato alla data di conferimento, nell'entità effettiva del debito complessivo come risulterà a consuntivo per la quota riferibile al periodo fino alla data di conferimento, allo stato quantificabile in euro 3.488.177,25 come sopra riportato, ne fornisce garanzia formale secondo quanto disposto dall'art. 2464 quinto comma del Codice Civile e si obbliga a pagarlo a SIA secondo le modalità di seguito specificate.
4. SIA riconosce ed accetta l'intera passività da sostenersi per il post mortem della discarica nell'entità effettiva dell'importo complessivo come risulterà a consuntivo; qualora, per qualunque motivo, CISA non dovesse provvedere al pagamento di quanto dovuto, CISA resterà obbligato in solido con SIA per le obbligazioni derivanti dal post mortem della discarica, per la quota di propria competenza come sopra definita.
5. Le parti provvederanno, attraverso la sottoscrizione di uno specifico documento entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo, alla condivisa determinazione dell'importo per il costo mortem alla chiusura di ogni esercizio provvedendo alle opportune e concordanti iscrizioni nei propri bilanci consuntivi; in particolare, SIA adeguerà, al termine dell'esercizio, il debito presunto per post mortem in base alla volumetria ancora disponibile e alla valutazione peritale dei costi in base alla perizia più sopra citata, eventualmente rivista se necessario in base a variazioni nei presupposti che la determinano o ai dati di affidamento dei lavori e servizi quando si presenteranno, mentre CISA provvederà all'adeguamento del proprio debito verso SIA, in conformità ad eventuali variazioni nelle passività complessive, per la quota di competenza fino alla data di conferimento.
6. Le parti condividono e approvano il seguente prospetto riportante le previste tempistiche e gli importi dei pagamenti da effettuarsi per il post mortem della discarica, previsti dalla perizia

	tempistiche previste	interventi complessivi presunti	percentuale a carico di CISA	importi presunti a carico di CISA
interventi di chiusura	31/12/2011	1.729.817,80	75,61%	1.307.878,96
oneri di post chiusura	per trent'anni a partire dal 2011	2.883.691,00	75,61%	2.180.298,29

7. Annualmente, in sede di presentazione del budget di esercizio, a partire dall'anno 2010, SIA presenterà alla propria Assemblea e a CISA un piano di intervento tempificato e quantificato inerente gli interventi di chiusura e post-chiusura della discarica.
8. Il piano di intervento di dettaglio delle operazioni di post-mortem, gli affidamenti dei lavori in oggetto e le tempistiche di esecuzione e pagamento dovranno essere comunicate da SIA a CISA che le dovrà condividere ed approvare in qualità di Consorzio di Bacino di riferimento.
9. Il piano di dettaglio di cui all'art. 7 conterrà anche un piano finanziario dei pagamenti necessari, con la quota a carico CISA, pari all'importo corrispondente al rapporto fra le volumetrie alla data di conferimento e le volumetrie totali al momento della chiusura, e la restante quota a carico SIA.
10. CISA renderà disponibili almeno 30 giorni prima della data del previsto pagamento, gli importi necessari, come precisati nel piano di dettaglio, al netto dell'iva, su un conto bancario di SIA utilizzabile esclusivamente per i pagamenti inerenti il post mortem, con costituzione di apposito vincolo e previsione di firma congiunta del Presidente SIA e del Presidente CISA per i pagamenti in oggetto.
11. A garanzia di quanto previsto al punto 10, CISA darà ordine ad Equitalia, soggetto incaricato della riscossione della TIA, che dovrà inviare a SIA specifica accettazione, di provvedere a versare direttamente sul conto vincolato SIA di cui sopra l'importo dell'anticipazione prevista dalla convenzione fra CISA ed Equitalia su ruoli TIA in precedenza emessi, nella misura prevista dal prospetto di dettaglio degli importi di cui al punto 7 per la quota di competenza CISA e con le tempistiche ivi previste; qualora il pagamento da parte di CISA sia nel frattempo intervenuto con modalità accettate da SIA, le parti comunicheranno ad Equitalia di non dare corso a quanto previsto nel presente art. 11.
12. Per quanto concerne invece l'importo delle successive annualità trentennali, CISA provvederà al pagamento secondo le modalità che annualmente verranno previste nel budget di esercizio SIA.
13. Nel comune interesse delle parti e degli enti locali soci, le parti si obbligano a trasferire, eventualmente modificandole per quanto strettamente necessario, i contenuti della presente convenzione in ogni atto si rendesse necessario a fronte di qualunque modificazione nelle modalità di governo e di gestione del servizio ambientale sull'area del Ciriace.
14. Gli enti locali consorziati di CISA, in conformità agli impegni già assunti con l'iter deliberativo citato in premessa, si obbligano altresì, qualora per qualsivoglia motivo allo stato non prevedibile non fosse possibile assicurare, secondo le modalità più sopra esplicitate o altre successivamente convenute, la copertura degli oneri necessari per il post-mortem della discarica in proprietà SIA, a provvedere direttamente in base alle quote di partecipazione a CISA alla data di conferimento, con responsabilità solidale fra i Consorziati stessi.